



CITTA' DI BARLETTA
MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE E AL MERITO CIVILE
CITTA' DELLA DISFIDA
SETTORE POLITICHE ATTIVE DI SVILUPPO

Prot. n° 37845 del 17/06/2011

IL SINDACO

- Visto il D.lgs. 114/98;
- Vista l'art. 15 L.R. 24/07/01 n.18.
- Visto il Regolamento Comunale di attuazione del Commercio su Aree Pubbliche;
- Visto l'art. 20 del C.d.s.;
- Considerato che la vendita di angurie e meloni si identifica come vendita stagionale per il solo periodo estivo e comunque non superiore a 90 gg.;
- Considerato che tale vendita si configura come uso tradizionale della città;
- Considerato che le aree pubbliche localizzate sul territorio comunale per la vendita di angurie e meloni ed effettivamente utilizzate sono ubicate in:

- 1) Via Regina Margherita angolo Via della Repubblica;
- 2) Via Cristoforo Colombo Litoranea di Ponente di fronte al Bar Conchiglia;
- 3) Via Trani angolo Via Amerigo Vespucci;
- 4) Via Achille Bruni di fronte Roxy Bar;
- 5) Via Madonna della Croce angolo Via delle belle Arti;
- 6) Via Barberini angolo via delle belle Arti;

O R D I N A

Di consentire il Commercio per la sola vendita di angurie e meloni, esercitato in forma temporanea e stagionale dai titolari di autorizzazione per la vendita su aree pubbliche, per **l'anno 2011** nei seguenti siti:

- 1) Via Regina Margherita angolo Via della Repubblica;
- 2) Via Cristoforo Colombo Litoranea di Ponente di fronte al Bar Conchiglia;
- 3) Via Trani angolo Via Amerigo Vespucci;
- 4) Via Achille Bruni di fronte Roxy Bar;
- 5) Via Madonna della Croce angolo Via delle belle Arti;
- 6) Via Barberini angolo via delle belle Arti;



COMUNE DI BARLETTA
CITTA' DELLA DISFIDA
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE
SETTORE POLITICHE ATTIVE DI SVILUPPO

Che la vendita di angurie e meloni deve avvenire dalle ore 07:00 alle ore 22:00.
Che la merce posta in vendita deve essere adeguatamente sollevata da terra.
Che l'area massima consentita per la vendita non superi i mq. 30 (trenta).

E' fatto obbligo agli autorizzati alla vendita di cui alla presente Ordinanza garantire standard di sicurezza e massima pulizia dell'area dei posteggi e di tutto lo spazio circostante.

Non è consentito occupare ulteriori spazi per collocazione di tavolini, sedie e attrezzature simili.

La presente ordinanza è valida fino al **18/09/2011** ed è revocabile ad insindacabile giudizio della Pubblica Amministrazione, per motivi di sicurezza e pubblico interesse.

SANZIONI

Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.s.m., fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie diverse.

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 L. 24 novembre 1981 n. 689.

Manda la presente Ordinanza al Comando P.M., al Comando Carabinieri, al Comando Commissariato di P.S. e al Comando della G.d.F. per il dovuto controllo.

Manda la presente Ordinanza ai responsabili delle Associazioni di categoria affinché ne possano divulgare la notizia.

Manda altresì agli uffici comunali: Traffico, Ambiente, manutenzioni e alla Barsa per quanto di loro competenza.

Avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria Amministrativa ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di legge.

La presente viene affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni.

Barletta, 17/06/2011

f.to
IL SINDACO
Ing. Nicola Maffei